



COMUNE DI URBINO

**PIANO PER IL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE**

DISCIPLINA ATTIVITA' DI TIPO "A":

REGOLAMENTO PER I MERCATI

E PER I POSTEGGI ISOLATI

A P P R O V A T O

Con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 64 del 06.07.2002 e modificato

con C.C. n. 93 del 7.8.2006, C.C. 103 del 28.09.2007

e C.C. 86 del 31.10.2008

INDICE

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1 - Oggetto	Pag.3
------------------	-------

TITOLO I : MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 2 - Definizioni	Pag. 4
Art. 3 - Aree destinate ai Mercati e Posteggi Isolati	Pag. 4
Art. 4 - Caratteristiche dei Mercati e dei Posteggi Isolati	Pag. 5
Art. 5 - Modifiche dei Posteggi - Spostamento della giornata di Svolgimento dei Mercati	Pag. 10
Art. 6 - Concessione del Posteggio	Pag. 10
Art. 7 - Criteri e Priorità per la Concessione dei posteggi	Pag. 11
Art. 8 - Subingresso nella Concessione del Posteggio	Pag. 13
Art. 9 - Trasferimento e Scambio di Posteggio	Pag. 14
Art. 10 - Assegnazioni Temporanee	Pag. 14
Art. 11 - Uso del Posteggio	Pag. 15
Art. 12 - Ammissione ai Mercati ed ai Posteggi Isolati	Pag. 15
Art.12 bis – Mercati nei quali è prevista una zona distinta per i posteggi riservati al settore alimentare	Pag. 16
Art.12 ter – Mercati riservati interamente al settore merceologico alimentare o al settore merceologico non alimentare	Pag. 17
Art. 13 - Operazioni di Mercato	Pag. 17
Art. 14 - Superficie dei Posteggi Misura dei Banchi di vendita	Pag. 17
Art. 15 - Caratteristiche delle attrezzature	Pag. 18
Art. 16 - Registri degli operatori che frequentano il Mercato ed i Posteggi Isolati	Pag. 19
Art. 17 - Computo delle Assenze	Pag. 19
Art. 18 - Posteggi riservati agli Agricoltori	Pag. 20
Art. 19 - Altri Posteggi riservati	Pag. 21
Art. 20 - Decadenza della Concessione di Posteggio	Pag. 22
Art. 21 - Revoca della Concessione di Posteggio per motivi di Pubblico Interesse	Pag. 22
Art. 22 - Apparecchi di amplificazione dei suoni	Pag. 22
Art. 23 - Pulizia del Posteggio	Pag. 23
Art. 24 - Canone di Concessione del Posteggio e T.O.S.A.P.	Pag. 23
Art. 25 - Disposizioni igienico - sanitarie	Pag. 24
Art. 26 - Uso dei Veicoli	Pag. 24
Art. 27 - Orari	Pag. 24
Art. 28 - Norme di Comportamento	Pag. 25
Art. 29 - Direzione dei Mercati	Pag. 26
Art. 30 - Responsabilità	Pag. 26
Art. 31 - Sospensione del Mercato o dell'attività nei Posteggi Isolati - Spostamento della Giornata di Mercato	Pag. 26
Art. 32 - Trasferimento del Mercato o dei Posteggi Isolati	Pag. 27
Art. 33 - Soppressione del Mercato o dei Posteggi Isolati	Pag. 27
Art. 34 - Sanzioni	Pag. 27
Art. 35 - Disposizioni Finali e Transitorie	Pag. 28

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

ARTICOLO 1 - OGGETTO.

Il presente **Regolamento**, unitamente alle disposizioni del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n.114, della Legge Regionale 4 Ottobre 1999, n.26, in seguito denominati “D.Lgs.n.114/1998” e “L.R.n.26/1999”, e di ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile, **disciplina l’esercizio del Commercio su Aree pubbliche svolto nel territorio comunale su posteggi dati in concessione per lo svolgimento dell’attività nei Mercati** che si tengono nel territorio comunale **e nei Posteggi Isolati** individuati ne Comune di Urbino.

Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente regolamentazione vigente nel Comune per la disciplina del settore di cui trattasi, ed entra in vigore al momento della esecutività della Delibera di approvazione.

TITOLO I : MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.

Il presente Titolo disciplina l'Esercizio del "Commercio su Aree Pubbliche" svolto su posteggi individuati sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Ai sensi dell'Art.27 del D.Lgs. n.114/1998 e dell'Art.20 della L.R.n.26/1999 si intende:

- Per "**Mercato**" l'area pubblica, o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta di più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'erogazione di pubblici servizi (L.R.n.26/1999, Art.20) A seconda delle caratteristiche il Mercato può essere:
 - a) **Ordinario**, quando non vi è alcuna limitazione merceologica, se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;
 - b) **Specializzato**, quando per il 90% dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10% sono merceologie di servizio al Mercato stesso;
 - c) **Stagionale**, quando la durata dello stesso non sia inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;
 - d) **Straordinario**, quando il mercato si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari.
- Per "**Posteggio**" la parte di area del Mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività di Commercio su aree Pubbliche (D.Lgs. n.114/1998, Art.27 - comma 1 lettera c).
- Per "**Presenze in un Mercato**" il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel Mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività (D.Lgs. n.114/1998, Art,27 - comma 1 lettera f).

ARTICOLO 3 - AREE DESTINATE AI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI.

Le aree destinate dal Comune allo svolgimento dei Mercati, la loro ampiezza complessiva, il numero e la superficie dei posteggi, le aree ed i posteggi eventualmente riservati agli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti, la quota di posteggi eventualmente riservata a soggetti svantaggiati, altre riserve, sono quelli individuati negli allegati elaborati cartografici completi di prospetti riepilogativi di seguito elencati:

- TAV. n. 1: Area destinata allo svolgimento del "Mercato Settimanale in Viale Buozzi, P.le Roma, Via Don Minzioni" **Scala 1:2000 1:200**
- TAV. n. 2: Area destinata allo svolgimento del "Mercato Settimanale in Via Gagarin" **Scala 1:2000 1:200**

- **TAV. n. 3: Area destinata allo svolgimento del “Mercato Settimanale in Piazza Casteldurante a Mazzaferro”** **Scala 1:2000 1:200**

- **TAV. n. 13 Area destinata allo svolgimento del “Mercato settimanale di Canavaccio”** **Scala 1:200**

E' anche individuata un'area in **Piazza S. Francesco**, nel Centro Storico del Capoluogo, per lo svolgimento dell'attività in tutti i giorni della settimana dal Lunedì al Sabato, con otto Posteggi, riservati agli Agricoltori che vendono i loro prodotti ottenuti per coltura e/o allevamento e, limitatamente ad un massimo di due posteggi, ad operatori che vendono “Piante e Fiori”.

Le caratteristiche complessive e la dislocazione dei posteggi sono riportate nella Planimetria e nei tabulati di cui all'allegato elaborato cartografico di seguito elencato:

- **TAV. n. 4: Area destinata allo svolgimento dell'attività in Piazza S.Francesco**
Scala 1:2000 1:200

Sono altresì previsti sei “**Posteggi Isolati**” localizzati in Centri Minori, come riportato negli allegati cartografici di seguito elencati:

- **TAV. n. 7 : Posteggio Isolato a CANAVACCIO** **Scala 1:2000 1:1000**

- **TAV. n. 8 : Posteggio Isolato a TRASANNI** **Scala 1:2000**
1:500

- **TAV. n. 9 : Posteggio Isolato a SCHIETI** **Scala 1:2000 1:1000**

- **TAV. n. 10: Posteggio Isolato a CASTECAVALLINO** **Scala 1:2000 1:500**

- **TAV. n. 11 : Posteggio Isolato a PIEVE DI CAGNA** **Scala 1:2000 1:1000**

- **TAV. n. 12 : Posteggio Isolato a TORRE S. TOMMASO** **Scala 1:2000 1:500**

Entro il 30 Giugno di ogni anno il Comune invia al Servizio competente della Regione la situazione relativa ai Mercati istituiti nel Comune, con l'indicazione delle notizie di cui all'Art. 24 - comma 2 - della L.R. n.26/1999

ARTICOLO 4 - CARATTERISTICHE DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ISOLATI.

A - MERCATI

Nel Comune di Urbino sono istituiti tre Mercati a posto fisso che si svolgono regolarmente sulle aree appositamente destinate, con le caratteristiche strutturali e funzionali definite per ciascuno ai successivi punti **A.1.**, **A.2.** ed **A.3.:**

A.1. - Mercato Settimanale di V.le B. Buozzi: E' un Mercato di tipo "Ordinario", ai sensi dell'Articolo 20 della L.R. n.26/1999, e si svolge nella giornata del **Sabato di ogni settimana** nel Capoluogo.

L'**area** appositamente destinata allo svolgimento del Mercato, come perimetrata nella Planimetria Generale di cui alla allegata Tavola n.1, comprende V.le B. Buozzi, P.le Roma e parte di Via Don Minzoni, per una **superficie complessiva di Mq.7.430**, di cui una parte per circa **Mq.90**, localizzata come riportato nella Planimetria generale di cui alla allegata Tavola n.1, **riservata agli agricoltori** che vendono i loro prodotti ottenuti per coltura e/o allevamento

Sono **complessivamente** previsti **124 posteggi**, per una superficie complessiva di Mq.3.430, di cui **tre**, per una superficie totale pari a Mq.58 e localizzati come riportato nella Tavola n.1, **riservati agli Agricoltori**.

La localizzazione e le superfici dei singoli Posteggi sono definiti dalla Planimetria in Scala 1:200 e dal Tabulato di cui alla allegata Tavola n.1.

Allo stato di fatto risultano già concessi 120 posteggi ad operatori che sono regolarmente presenti al Mercato, mentre quattro posteggi risultano liberi e vengono in tal senso utilizzati per assegnazioni temporanee per spunta.

L'area risulta dotata di servizi igienici e di cabina telefonica, entrambi localizzati in prossimità di P.le Roma, come riportato nella Planimetria Generale in scala 1.200 di cui alla allegata Tavola n.1.

L'**orario** per lo svolgimento del Mercato è fissato di norma dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con possibilità di anticipazione degli orari di apertura e chiusura di mezz'ora nel periodo estivo, orientativamente dal 15 Giugno al 15 Settembre.

A.2. - Mercato Settimanale di Via Gagarin: E' un Mercato classificabile come "Ordinario" ai sensi della L.R. n.26/1999 - Articolo 20 - e si svolge nel Capoluogo, nella giornata del **Martedì di ogni settimana**, sull'area appositamente destinata in Via Gagarin, in prossimità della zona urbana adiacente il Campo Sportivo.

L'**area** destinata allo svolgimento del Mercato (vedi allegata Tavola n.2) ha una **superficie complessiva di mq. 790,24** ed al suo interno sono individuati **12 posteggi** per operatori del settore, con una superficie totale di mq. 288.

La localizzazione e le dimensioni dei singoli posteggi sono definite dalla Planimetria Generale in scala 1:200 e dai tabulati di cui all'allegata Tavola n.2.

All'interno della complessiva area di mercato di cui sopra, pari a mq 790,24, è anche individuata un'area di mq. 153 con **due posteggi**, uno di mq 32 (m. 8 X 4) e uno di mq. 15 (m. 3,75 X 4), **riservati ai produttori agricoli** localizzati come riportato nella allegata Tavola n.2.

Allo stato di fatto i posteggi i posteggi riservati ai produttori agricoli risultano tutti già assegnati.

Dei restanti n. 12 posteggi, n. 10 risultano già assegnati e n. 2 (di m. 7 X 4), identificati dai numeri 11 e 12, da assegnare.

E'anche prevista un'area per complessivi mq. 159,76 per garantire eventuali futuri ampliamenti dei posteggi esistenti.

L'**orario** per lo svolgimento del Mercato è fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.00;

A.3. - Mercato di Mazzaferro: E' un "Mercato Ordinario" di recente istituzione che si svolge nella giornata di Giovedì di ogni settimana nel quartiere di Mazzaferro.

L'**area** destinata allo svolgimento del Mercato (vedi allegata Tavola n.3) comprende parte di Piazza Casteldurante, per una **superficie totale di Mq.765**, rispetto alle dimensioni complessive della Piazza pari a Mq.1.385.

Sono individuati complessivamente **10 Posteggi**, per una superficie totale di Mq.276, che allo stato di fatto risultano tutti già concessi.

Non sono previsti posteggi riservati agli Agricoltori che vendono i loro prodotti. L'**orario** per lo svolgimento del Mercato è fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, con possibilità di anticipazione di mezz'ora degli orari di apertura e chiusura nel periodo estivo, orientativamente dal 15 Giugno al 15 Settembre.

Per le motivazioni esplicitate al Capitolo II Paragrafo **5.2.** della allegata Relazione è anche individuata un'**area per futuri ampliamenti**, per complessivi Mq.105, come definita nella Planimetria Generale in Scala 1:200 di cui alla allegata Tavola n.3, con eventuali aggiunte di due nuovi posteggi da riservare a specializzazioni merceologiche non presenti al Mercato.

A.4. - Mercato Settimanale di Canavaccio: E' un Mercato classificabile come "Ordinario" ai sensi della L.R. n.26/1999 - Articolo 20 - e si svolge a Canavaccio, nella giornata di **Mercoledì di ogni settimana**, sull'area appositamente destinata così come individuata dalla Tavola 13.

L'**area** destinata allo svolgimento del Mercato ha una **superficie complessiva** di **mq. 2251,78** ed al suo interno sono individuati **10 posteggi** per operatori del settore, con una superficie totale di **mq. 320** , di cui 4 riservati al commercio di generi alimentari e 6 riservati al commercio di generi non alimentari.

La localizzazione, le dimensioni e i numeri identificativi dei singoli posteggi sono definiti dalla Planimetria Generale in scala 1: 200 e dai tabulati di cui alla Tavola n. 13.

I n. 10 posteggi sono tutti da assegnare.

L'**orario** per lo svolgimento del Mercato è fissato di norma dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con possibilità di anticipazione degli orari di apertura e chiusura di mezz'ora nel periodo estivo, orientativamente dal 15 giugno al 15 settembre."

B - POSTEGGI ISOLATI.

In riferimento alle considerazioni e con le motivazioni sintetizzate al Capitolo II – Paragrafi **5.3.** e **6** – della allegata Relazione, nel territorio Comunale sono individuati i "Posteggi Isolati" di seguito elencati, con le caratteristiche descritte ai successivi punti **B.1., B.2., B.3., B.4., B.5., B.6.** e **B.7.** e le localizzazioni definite nelle Planimetrie di cui alle allegate Tavole n.4, n.7, n.9, n.10, n.11, n. 12 e nella Planimetria approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 93 del 7.8.2006.

B.1. - Posteggi in "Piazza S. Francesco": Sulla base delle considerazioni e per le motivazioni esplicitate al Capitolo II – Paragrafo 5.3. - della allegata Relazione, nel Centro Storico del Capoluogo, in Piazza S. Francesco, che ha una superficie totale di circa Mq.935, è individuata (Vedi allegata Tavola n.4) un'**area** di ampiezza pari a Mq.320 al cui interno sono localizzati **Otto Posteggi**, per una superficie complessiva di Mq.80, destinati allo svolgimento giornaliero dell'attività di Commercio su Aree Pubbliche, tutti i giorni della settimana dal Lunedì al Sabato, esclusivamente da parte di Agricoltori che vendono i loro prodotti o di operatori del settore, comunque non più di due, limitatamente alla vendita di "piante e fiori".

La **localizzazione** e le **dimensioni dei singoli posteggi** sono definite dalla Planimetria Generale in scala 1:2000 e dai tabulati di cui alla allegata Tavola n.4.

L'**orario** per lo svolgimento dell'attività è di norma fissato dalle ore 7.00 alle ore 12.00, con possibilità di anticipazione di mezz'ora nel periodo estivo, orientativamente dal 15 Giugno al 15 Settembre.

Considerato che Piazza S.Francesco, o parte dell'area della Piazza, soprattutto nel periodo estivo, viene anche impegnata dall'Amministrazione Comunale per tipologie d'uso diverse, visto anche che gli agricoltori che svolgono attività commerciale utilizzano nella maggior parte dei casi i posteggi con assegnazioni giornaliere o per periodi predeterminati, legati direttamente alla "Stagione" di produzione dei loro prodotti, l'Amministrazione Comunale potrà comunque, con apposita Determinazione del Funzionario Responsabile del Settore, decidere le limitazioni delle concessioni e/o delle assegnazioni dei posteggi per lo svolgimento dell'attività di Commercio su Aree Pubbliche, in funzione delle eventuali necessità o delle scelte di altre tipologie di utilizzo che si verificheranno per periodi predeterminati o occasionalmente per particolari situazioni contingenti.

B.2. - Posteggio Isolato a Canavaccio: Nell'area urbana di espansione di Canavaccio è individuato un Posteggio Isolato in Via Giotto, in corrispondenza dell'area indicata dallo Strumento Urbanistico Attuativo della zona come "Piazza 1° Maggio".

Il posteggio, localizzato come riportato nella Planimetria in scala 1:1000 di cui alla allegata Tavola n.7, ha una **superficie di Mq.24** (dimensioni di Ml. 6 x 4), e potrà essere utilizzato **tutti i giorni** della settimana **dal Lunedì al Venerdì**, ma **soltanto per una giornata** ogni settimana **dallo stesso operatore**.

La Concessione o l'Assegnazione del Posteggio Isolato dovrà avvenire con **priorità** ad operatori con specializzazioni merceologiche di cui risulti carente la rete distributiva al dettaglio in sede fissa locale.

L'**orario** per lo svolgimento dell'attività è di norma fissato dalle ore 8.00 alle ore 12.00, con possibilità di anticipazione di mezz'ora nel periodo estivo, orientativamente dal 15 Giugno al 15 Settembre.

B.3. - Posteggio Isolato a Trasanni: Nel Centro di Trasanni è localizzato un Posteggio Isolato nello spazio urbano in capo a Via Pasquale Mazzacchera, come riportato nella Planimetria approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 93 del 7.8.2006.

Il Posteggio ha una **superficie di Mq. 24** (Dimensioni Ml. 6 x 4) e sarà utilizzabile per lo svolgimento dell'attività **tutti i giorni** della settimana **dal Lunedì al Venerdì**, ma **per non più di una giornata** nella stessa settimana **dallo stesso operatore**.

La Concessione o l'Assegnazione del Posteggio Isolato dovrà avvenire con **priorità** ad operatori con specializzazioni merceologiche di cui risulti carente la rete distributiva al dettaglio in sede fissa locale.

L'**orario** per lo svolgimento dell'attività è di norma fissato dalle ore 8.00 alle ore 12.00, con possibilità di anticipazione di mezz'ora nel periodo estivo, orientativamente dal 15 Giugno al 15 Settembre.

B.4. - Posteggio Isolato a Schieti: In Piazza della Libertà nel Centro di Schieti è individuato un Posteggio Isolato, localizzato come riportato nella Planimetria in Scala 1:1000 di cui alla allegata Tavola n.9.

Il Posteggio ha una **superficie di Mq. 24** (Dimensioni Ml. 6 x 4) e potrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività **tutti i giorni** della settimana **dal Lunedì al**

Venerdì, ma per non più di una giornata nella stessa settimana **dallo stesso operatore**.

La Concessione o l'Assegnazione del Posteggio Isolato dovrà avvenire con **priorità** ad operatori con specializzazioni merceologiche di cui risulti carente la rete distributiva al dettaglio in sede fissa locale.

L'**orario** per lo svolgimento dell'attività è di norma fissato dalle ore 8.00 alle ore 12.00, con possibilità di anticipazione di mezz'ora nel periodo estivo, orientativamente dal 15 Giugno al 15 Settembre.

B.5. - Posteggio Isolato a Castelcavallino: In adiacenza al Centro Storico di Castelcavallino è localizzato un Posteggio Isolato nell'area in capo a Via Bellavista, come riportato nella Planimetria in Scala 1:500 di cui alla allegata Tavola n.10.

Il Posteggio ha una **superficie di Mq. 24** (Dimensioni Ml. 6 x 4) e sarà utilizzabile per lo svolgimento dell'attività di Commercio su Aree Pubbliche **tutti i giorni** della settimana **dal Lunedì al Venerdì, ma per non più di una giornata** nella stessa settimana **dallo stesso operatore**.

La Concessione o l'Assegnazione del Posteggio Isolato dovrà avvenire con **priorità** ad operatori con specializzazioni merceologiche di cui risulti carente la rete distributiva al dettaglio in sede fissa locale.

L'**orario** per lo svolgimento dell'attività è di norma fissato dalle ore 8.00 alle ore 12.00, con possibilità di anticipazione di mezz'ora nel periodo estivo, orientativamente dal 15 Giugno al 15 Settembre.

B.6. - Posteggio Isolato a Pieve di Cagna: Nel Centro di Pieve di Cagna è individuato un Posteggio Isolato, localizzato nella spazio urbano in cui confluiscono Via XXV Aprile e Viale Duchi di Montefeltro, di fronte al Palazzo Scolastico, come riportato nella Planimetria in Scala 1:1000 di cui alla allegata Tavola n.11.

Il Posteggio, con una **superficie di Mq. 24** (Dimensioni Ml. 6 x 4), potrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività **tutti i giorni** della settimana **dal Lunedì al Venerdì, ma per non più di una giornata** nella stessa settimana **dallo stesso operatore**.

La Concessione o l'Assegnazione del Posteggio Isolato dovrà avvenire con **priorità** ad operatori con specializzazioni merceologiche di cui risulti carente la rete distributiva al dettaglio in sede fissa locale.

L'**orario** per lo svolgimento dell'attività è di norma fissato dalle ore 8.00 alle ore 12.00, con possibilità di anticipazione di mezz'ora nel periodo estivo, orientativamente dal 15 Giugno al 15 Settembre.

B.7. - Posteggio Isolato a Torre San Tommaso: Nel Centro di Torre San Tommaso è individuato un Posteggio Isolato, localizzato nella spazio urbano di fronte alla Chiesa, come riportato nella Planimetria in Scala 1:2000 ed 1: 500 di cui alla allegata Tavola n.12.

Il Posteggio, con una **superficie di Mq. 24** (Dimensioni Ml. 6 x 4), potrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività **tutti i giorni** della settimana **dal Lunedì al Venerdì, ma per non più di una giornata** nella stessa settimana **dallo stesso operatore**.

La Concessione o l'Assegnazione del Posteggio Isolato dovrà avvenire con **priorità** ad operatori con specializzazioni merceologiche di cui risulti carente la rete distributiva al dettaglio in sede fissa locale.

L'**orario** per lo svolgimento dell'attività è di norma fissato dalle ore 8.00 alle ore 12.00, con possibilità di anticipazione di mezz'ora nel periodo estivo, orientativamente dal 15 Giugno al 15 Settembre.

ARTICOLO 5 - MODIFICHE DEI POSTEGGI - SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI.

La **modifica della dislocazione** dei posteggi nei Mercati, **l'aumento o la diminuzione del numero di posteggi nei Mercati** (qualora in un Mercato si rendano disponibili dei posteggi e si ravvisi la necessità od opportunità di riorganizzare l'area interessata al fine di migliorarne l'accessibilità, di adeguare le superfici dei posteggi a nuove esigenze degli operatori muniti di veicoli attrezzati, o di soddisfare esigenze di pubblico interesse), lo **spostamento della data di svolgimento** di un Mercato, possono essere disposti (L.R.n.26/1999, Art.22 - comma 1) con atto del Comune, sentite le Organizzazioni dei Consumatori e delle Imprese del Commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, aggiornando conseguentemente la Planimetria ed il Prospetto relativi all'area del Mercato di cui trattasi.

Ogni variazione nella situazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività dovrà essere comunicata al Servizio competente della Regione, ai sensi dell'Articolo 24 della L.R.n.26/1999.

Le **Modifiche della localizzazione dei "Posteggi Isolati"**, sempre all'interno dello stesso "Spazio Urbano" in cui sono individuati, e le piccole **Variazioni della superficie** degli stessi, potranno essere stabilite, temporaneamente o definitivamente, con apposita Determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio qualora dovessero intervenire validi motivi quali:

- a) Indisponibilità dell'area interessata al Posteggio isolato;
- b) Altre cause di forza maggiore che rendono necessaria la variazione delle dimensioni o della localizzazione del Posteggio.

ARTICOLO 6 - CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

La Concessione del Posteggio per l'esercizio dell'attività nei Mercati e nei Posteggi Isolati può essere rilasciata solo al soggetto titolare dell'Autorizzazione relativa.

Per l'utilizzo del Posteggio gli operatori devono essere in possesso di regolare concessione in corso di validità, contenente l'indicazione del Mercato frequentato, il numero identificativo del Posteggio nel Mercato o la denominazione del Posteggio isolato, la superficie assegnata ed il periodo di validità.

La concessione del Posteggio ha validità decennale e può essere rinnovata su semplice comunicazione del titolare della stessa (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 1).

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio nello stesso Mercato, esclusi quelli che, al momento dell'entrata in vigore della L.R.n.26/1999, erano titolari di più posteggi nello stesso Mercato, o chi subentri nell'attività di altre Aziende già operanti nello stesso Mercato (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 3).

La concessione di Posteggio:

- Può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 8)
- Decade in tutti i casi in cui si verifichi il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 7);
- Non può essere ceduta a nessun titolo, salvo i casi di cessione dell'Azienda o di un ramo di Azienda e conseguente subingresso del nuovo titolare (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 1);
- Può essere oggetto, in caso di accoglimento di apposita richiesta, di scambio consensuale tra operatori all'interno dello stesso Mercato (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 12);
- Deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

ARTICOLO 7 - CRITERI E PRIORITA' PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI.

In osservanza dei criteri e dei tempi fissati dal Bando Regionale appositamente pubblicato sul B.U.R. (L.R.n.26/1999, Art.29 - comma 2) gli operatori interessati presentano al Comune apposita domanda per il rilascio della concessione di posteggio.

In base alle domande pervenute il Comune redige la **Graduatoria** entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal Bando Regionale per la presentazione delle domande stesse.

Nel caso di **Mercati già esistenti** la graduatoria viene formata, nel rispetto delle specializzazioni merceologiche e delle riserve eventualmente previste per il Mercato, tenendo conto delle seguenti priorità (L.R.n.26/1999, Art.29 - comma 3):

- a) Assegnazione per miglioramento ai titolari dell'attività già presenti su Mercato di cui trattasi, sulla base di:
 - 1) Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del Mercato;
 - 2) Anzianità dell'attività di Commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
 - 3) Certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
 - 4) Istanza presentata da imprenditrici donne.
- b) Assegnazione ai titolari di attività che hanno rinunciato al posteggio nel Mercato di cui trattasi ai sensi del previgente D.M. 04.06.1993, n.248 (Art.19, punto 4), avendo optato, in fase di conversione della loro vecchia Autorizzazione, per la nuova Autorizzazione di Tipologia "C" di cui all'Art.1 - comma 2, lettera c) - della Legge 28 Marzo 1991, n.112, sulla base di:
 - 1) Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del Mercato;
 - 2) Anzianità dell'attività di Commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
 - 3) Certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
 - 4) Istanza presentata da imprenditrici donne.
- c) Assegnazione di posteggio ai nuovi richiedenti sulla base di:
 - 1) Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del Mercato;
 - 2) Maggior numero di presenze di spunta maturate nell'ambito del Mercato;
 - 3) Richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di Autorizzazione all'esercizio del Commercio su aree pubbliche ad integrazione di quelli già in possesso, fino ad un massimo di n.6 posteggi;

- 4) Anzianità dell'attività di Commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
- 5) Certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- 6) Istanza presentata da imprenditrici donne.

Limitatamente al **Mercato di Mazzaferro eventuali posteggi** che dovessero liberarsi per rinuncia, revoca o cessazione dell'attività da parte dei titolari di concessione, o nuovi posteggi che risultassero disponibili per ampliamento del Mercato, saranno **concessi con priorità per operatori con specializzazioni merceologiche non presenti** nel Mercato, con l'obiettivo di puntare al completamento della offerta.

Nel caso di **Nuovi Mercati** la graduatoria sarà formata, nel rispetto delle specializzazioni merceologiche e delle riserve eventualmente previste per il Mercato, tenendo conto delle seguenti priorità (L.R.n.26/1999, Art.29 - comma 4):

- a) Anzianità dell'attività di Commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
- b) Richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di Autorizzazione all'esercizio del Commercio su aree pubbliche ad integrazione di quelli già in possesso, fino ad un massimo di n.6 posteggi, con priorità all'operatore con minor numero di posteggi;
- c) Certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- d) Istanza presentata da imprenditrici donne.

Nel caso in cui si dovesse procedere allo **Spostamento dell'intero Mercato in altra sede** i nuovi posteggi agli operatori già titolari di concessione saranno assegnati con le seguenti modalità:

- a) Anzianità di presenza;
- b) Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
- c) Dimensioni e caratteristiche dei Posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, al tipo di attrezzature di vendita, ed alle eventuali riserve e/o specializzazioni previste per i posteggi o le aree della nuova sede del Mercato.

Qualora si proceda al **Trasferimento parziale del Mercato** (Fino ad un massimo del 40% dei posteggi) la riassegnazione dei nuovi posteggi agli operatori che ne facciano richiesta sarà effettuata secondo i criteri di cui al precedente comma dell'Articolo 7 del Regolamento.

Per il rilascio di **Concessione di Posteggi Isolati** in osservanza dei criteri e dei tempi fissati dal Bando Regionale appositamente pubblicato sul B.U.R. (L.R.n.26/1999, Art.29 - comma 2) gli operatori interessati presentano al Comune apposita domanda.

In base alle domande pervenute il Comune redige per ciascun posteggio la **Graduatoria** entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato dal Bando Regionale per la presentazione delle domande stesse.

Nel caso di **Posteggi Isolati già esistenti**, nella fattispecie quelli in Piazza S.Francesco, la **graduatoria** viene formata, nel rispetto delle specializzazioni merceologiche e delle riserve previste per i singoli posteggi, come dettate al precedente Articolo 4 – punto **B.1.**, tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) Maggior numero di presenze effettive maturate in ciascun posteggio;
- b) Anzianità dell'attività di Commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
- c) Certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti;

d) Istanza presentata da imprenditrici donne.

I **posteggi in Piazza S. Francesco**, essendo **riservati agli Agricoltori**, potranno essere concessi soltanto ai titolari di Autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 9 Febbraio 1969, n.59, e successive modifiche ed integrazioni, in regola per l'esercizio dell'attività, **ad esclusione di due posteggi** che potranno essere concessi ad operatori del Commercio su aree Pubbliche **con specializzazione merceologica "Piante e Fiori"**.

L'**utilizzo dei posteggi** di Piazza S. Francesco potrà essere concesso anche **per un periodo di tempo limitato predeterminato**, legato alla "Stagione" dei prodotti da porre in vendita.

Nel caso di **Nuovi Posteggi Isolati**, che potranno essere assegnati con Assegnazioni Temporanee fino alla redazione della graduatoria a seguito della pubblicazione del Bando Regionale, la **graduatoria** per la concessione sarà formata, nel rispetto delle specializzazioni merceologiche, delle riserve e delle limitazioni previste per i singoli posteggi (vedi precedente Articolo 4 – punti **B.2., B.3., B.4., B.5., B.6.,B7.**), tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) Specializzazione merceologica risultante carente nella distribuzione al dettaglio in sede fissa locale;
- b) Maggior numero di presenze effettive maturate in ciascun posteggio;
- c) Anzianità dell'attività di Commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
- d) Richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di Autorizzazione all'esercizio del Commercio su aree pubbliche ad integrazione di quelli già in possesso, fino ad un massimo di n.6 posteggi, con priorità all'operatore con minor numero di posteggi;
- e) Certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
- f) Istanza presentata da imprenditrici donne.

ARTICOLO 8 - SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.

La concessione del posteggio è trasferita automaticamente al soggetto che dimostri di aver acquisito o preso in gestione l'Azienda commerciale, o un ramo d'Azienda, il cui titolare aveva in concessione il posteggio di cui trattasi, semprechè il nuovo intestatario sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

Nei casi di subingresso la durata della Concessione che viene rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella originariamente rilasciata al cedente.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'Azienda comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente, ad esclusione della data di inizio di attività (L.R.n.26/1999, Art.32 - comma 4).

ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO E SCAMBIO DI POSTEGGIO

Il titolare di concessione di un posteggio che intenda effettuare il **Trasferimento in altro posteggio non assegnato** deve farne apposita richiesta al Comune con lettera raccomandata.

Salvo quanto previsto dal precedente Articolo 4 del presente Regolamento e qualora non ostino motivi di carattere igienico sanitario o altre norme

specifiche (quale ad esempio la specializzazione merceologica del posteggio o eventuali riserve), la richiesta è accolta se non risulti prodotta, alla data di spedizione della raccomandata come risultante dal timbro postale, alcuna domanda per il rilascio di nuova Autorizzazione all'esercizio dell'attività nel posteggio richiesto.

Fino a quando non sarà possibile espletare l'assegnazione definitiva dei posteggi liberi, gli stessi potranno essere occupati temporaneamente, con le procedure ed i criteri di cui al successivo Articolo 10.

In caso di domande di trasferimento concorrenti, fermo restando il disposto dei commi precedenti, la priorità verrà stabilita sulla base della maggior anzianità di presenza al Mercato relativa agli ultimi due anni precedenti la data di presentazione delle domande e, a parità di condizioni, dando la precedenza a chi ha maggior anzianità dell'attività di Commercio su aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese.

I **Trasferimenti Temporanei** di posteggio, qualora per validi motivi contingenti quelli concessi dovessero risultare temporaneamente non utilizzabili, vengono stabiliti con apposita Determinazione del Responsabile del Servizio, utilizzando prioritariamente le aree appositamente destinate, qualora individuate.

Le domande di **Scambio consensuale** di posteggi all'interno dello stesso Mercato sono accoglibili quando non contrastino con la normativa in vigore per quanto applicabile nel Mercato e per i posteggi interessati (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 12).

ARTICOLO 10 - ASSEGNAZIONI TEMPORANEE.

I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni possono essere assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte dei titolari, ai soggetti legittimati ad esercitare l'attività che vantino il più alto numero di presenze sul Mercato o sul Posteggio isolato di cui trattasi (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 6), sempre nel rispetto delle limitazioni, riserve e/o specializzazioni eventualmente stabilite per il posteggio di cui trattasi.

Il possesso del titolo di **priorità** relativo al **maggior numero di presenze** è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione al Mercato.

A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità dell'attività di Commercio su aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese.

Nel caso di subingressi vengono trasferiti agli operatori subentranti i titoli di priorità posseduti dai cedenti, ad eccezione della data di inizio dell'attività (L.R. n.26/1999, Art.32 - comma 4).

Limitatamente al **Mercato di Mazzaferro eventuali posteggi** che dovessero risultare temporaneamente **non occupati** saranno **assegnati temporaneamente con priorità per operatori con specializzazioni merceologiche non presenti** nel Mercato, con l'obiettivo di puntare al completamento della offerta.

In base all'ordine di priorità ciascun operatore ha la facoltà di scegliere il posteggio tra quelli disponibili, in osservanza delle norme dettate dal presente Regolamento anche, eventualmente, per quanto concerne le specializzazioni merceologiche e/o eventuali riserve.

L'assegnazione temporanea dei posteggi disponibili verrà effettuata sull'area del Mercato con inizio all'ora fissata come termine per l'allestimento dei banchi.

Non può essere assegnata l'area in concessione suindicata qualora si tratti di box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo (L.R.n.26/1999, Art. 28 - comma 6).

ARTICOLO 11 - USO DEL POSTEGGIO.

Nell'ambito dello stesso Mercato, ed all'interno dell'area di Piazza S. Francesco, nessun operatore, anche se titolare di più Autorizzazioni, può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, ad eccezione degli operatori che fossero già titolari di più posteggi alla data di entrata in vigore della L.R.n.26/1999 e di chi subentri nella attività di altre Aziende già operanti nello stesso mercato (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 3) con titolarità di più posteggi, di Società di persone cui siano conferite Aziende operanti nello stesso Mercato, qualora abbiano ottenuto concessione per i posteggi di cui erano titolari.

Nei **Posteggi Isolati** individuati a **Canavaccio, Trasanni, Schieti, Castelvallino, Pieve di Cagna e Torre San Tommaso**, nessun operatore potrà ottenere concessione né utilizzare il posteggio per più di una giornata nella stessa settimana.

Ogni operatore ha diritto di porre in vendita nel posteggio assegnato tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie e/o delle prescrizioni e limitazioni dettate dalle norme vigenti (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 2).

E' vietata la collocazione a terra della merce posta in vendita, ad eccezione di animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili, arredamento e simili.

Ogni operatore deve tenere esposto in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'Autorizzazione e della Concessione di posteggio.

L'Autorizzazione amministrativa relativa al posteggio concesso deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

ARTICOLO 12 - AMMISSIONE AI MERCATI ED AI POSTEGGI ISOLATI.

Possono essere ammessi ai Mercati o nei Posteggi Isolati i titolari di Autorizzazione regolarmente rilasciata e valida per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

Possono altresì essere ammessi, qualora siano previsti posteggi appositamente riservati, anche (L.R.n.26/1999, Art21 - comma 2, lettera n):

- Gli agricoltori che vendono i loro prodotti ottenuti per coltura o allevamento, titolari di Autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 9 Febbraio 1963 n.59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in grado di comprovare la loro qualità mediante certificato in carta libera rilasciato dal Comune ove ha sede il terreno destinato alla coltivazione o allevamento, attestante anche i prodotti derivati dalla coltivazione o dall'allevamento e l'ampiezza della superficie utilizzata, qualora siano previsti;
- Gli Artigiani ed i Mestieranti di cui all'Art.121 del R.D. 18 Giugno 1931 n.773;
- Le Associazioni senza scopo di lucro;

Trovano altresì applicazione le indicazioni operative dettate dagli "Indirizzi applicativi" della Regione ed ogni norma vigente in materia per quanto applicabile.

ART. 12 BIS – MERCATI NEI QUALI È PREVISTA UNA ZONA DISTINTA PER I POSTEGGI RISERVATI AL SETTORE ALIMENTARE.

1 - Nei mercati in cui è prevista una suddivisione in due zone distinte, una delle quali riservata al commercio di generi alimentari:

- gli esercenti operanti nel settore alimentare o comunque nel settore alimentare associato al settore non alimentare, possono occupare solamente i posteggi rientranti nella zona del mercato riservata al commercio di generi alimentari;
- gli esercenti operanti nel settore non alimentare, possono occupare solamente i posteggi rientranti nella zona del mercato riservata al commercio di generi non alimentari;
- gli esercenti operanti nel settore alimentare o comunque nel settore alimentare associato al settore non alimentare e quindi titolari di posteggio nella zona del mercato riservata al commercio di generi alimentari, non possono scambiare consensualmente il posteggio, di cui sono titolari, con un commerciante operante nel settore non alimentare e quindi titolare di posteggio nella zona del mercato riservata al commercio di generi non alimentari; parimenti gli esercenti operanti nel settore non alimentare e quindi titolari di posteggio nella zona del mercato riservata al commercio di generi non alimentari, non possono scambiare consensualmente il posteggio, di cui sono titolari, con un commerciante operante nel settore alimentare o comunque nel settore alimentare associato al settore non alimentare e quindi titolare di posteggio nella zona del mercato riservata al commercio di generi alimentari. L'istanza di scambio consensuale di posteggio effettuata in difformità rispetto alle previsioni di cui al presente punto, viene respinta e non produce alcun effetto;
- gli esercenti operanti nel settore alimentare o comunque nel settore alimentare associato al settore non alimentare e quindi titolari di posteggio nella zona del mercato riservata al commercio di generi alimentari, non possono cedere il posteggio di cui sono titolari ad un commerciante operante nel solo settore non alimentare; parimenti gli esercenti operanti nel settore non alimentare e quindi titolari di posteggio nella zona del mercato riservata al commercio di generi non alimentari, non possono cedere il posteggio di cui sono titolari ad un commerciante operante nel settore alimentare o comunque nel settore alimentare associato al settore non alimentare;
- in caso di violazione del divieto di cui al punto precedente, le comunicazioni di subingresso vengono respinte e non producono nessun effetto;
- gli esercenti operanti nel settore alimentare o comunque nel settore alimentare associato al settore non alimentare non possono ottenere, durante le operazioni di spunta, un posteggio non ricadente nella zona riservata al settore alimentare; parimenti gli esercenti operanti nel settore non alimentare non possono ottenere, durante le operazioni di spunta, un posteggio non ricadente nella zona riservata al settore non alimentare.

ART.12 TER – MERCATI RISERVATI INTERAMENTE AL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE O AL SETTORE MERCEOLOGICO NON ALIMENTARE.

1 - Nei mercati riservati interamente al settore merceologico alimentare o al settore merceologico non alimentare:

- i posteggi, nel caso in cui il mercato sia interamente riservato al settore merceologico non alimentare, possono essere occupati solo da esercenti operanti nel settore non alimentare;

- i posteggi, nel caso in cui il mercato sia interamente riservato al settore merceologico alimentare, possono essere occupati solo da esercenti operanti nel settore alimentare o comunque nel settore alimentare associato al settore non alimentare;
- nel caso di mercato interamente riservato al settore merceologico non alimentare, il titolare di posteggio di tale mercato non può cedere quest'ultimo a un commerciante operante nel settore alimentare o operante nel settore alimentare associato al settore non alimentare;
- nel caso di mercato interamente riservato al settore merceologico alimentare, il titolare di posteggio di tale mercato non può cedere quest'ultimo a un commerciante operante nel solo settore non alimentare;
- in caso di violazione dei due punti precedenti, la comunicazione di subingresso viene respinta e non produce nessun effetto;
- l'esercente operante nel settore alimentare o comunque nel settore alimentare associato al settore non alimentare, non può ottenere, durante le operazioni di spunta, un posteggio nei mercati interamente riservati al settore merceologico non alimentare;
- l'esercente operante nel settore non alimentare, non può ottenere, durante le operazioni di spunta, un posteggio nei mercati interamente riservati al settore merceologico alimentare.”;

ARTICOLO 13 - OPERAZIONE DI MERCATO.

Tutte le operazioni commerciali relative alle merci trattate devono essere effettuate esclusivamente nelle aree destinate allo svolgimento dell'attività, come individuate agli Articoli 3 e 4 del presente Regolamento e nelle Tavole allegate.

Gli operatori ed i frequentatori dei Mercati e dei Posteggi Isolati sono tenuti ad osservare le Leggi ed i Regolamenti vigenti, nonché le Ordinanze comunali e le disposizioni emanate dalla Direzione dei Mercati e dagli agenti preposti alla vigilanza ed alla disciplina dei Mercati stessi.

ARTICOLO 14 - SUPERFICI DEI POSTEGGI E MISURE DEI BANCHI DI VENDITA.

Le **Superfici dei Posteggi** nei Mercati e dei Posteggi Isolati sono fissate come riportato negli elaborati cartografici allegati di cui al precedente Art. 3 e dettate all'Art. 4 del presente Regolamento

La superficie dei posteggi deve in ogni caso essere tale da consentire l'uso di autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, in caso di impossibilità, che gli venga concesso un altro posteggio, comunque nel rispetto delle prescrizioni, limitazioni, riserve e divieti vigenti, per quanto applicabili (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 4).

I **Banchi di vendita** nei Mercati non possono superare, di norma, le misure d'ingombro massimo di seguito fissate per settori merceologici:

Specializzazione merceologica	Lunghezza Ml.	Profondità Ml.
Calzature, tessuti, articoli di vestiario confezionati, ferramenta, casalinghi, articoli di antiquariato ed artistici, animali vivi, e	8,00	4,00

prodotti affini ai suddetti		
Mercerie, pelletterie, pizzi e ricami, ombrelli, giocattoli, scampoli di tessuti, maglierie, pelliccerie, prodotti per la pulizia del vestiario e della casa, biancheria intima, camiceria, alimentari, bibite, e prodotti affini ai suddetti	6,00	4,00
Bigiotteria, souvenirs, orologi, fazzolettame, ed altri con un solo tipo di merce o con prodotti affini ai suddetti	5,00	4,00

Sono consentite misure più grandi soltanto nel caso di operatori già assegnatari di posteggio i quali hanno già operato nel Mercato con strutture di dimensioni maggiori, che in ogni caso non potranno essere ulteriormente aumentate.

Nell'ambito della superficie sopra definita l'operatore può parcheggiare il proprio veicolo semprechè ciò non arrechi disturbo ad altri operatori o al pubblico.

La Direzione del Mercato disporrà in merito ad eventuali controversie.

La distanza minima tra due banchi contigui non potrà essere inferiore a Cm.50.

ARTICOLO 15 - CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE.

Le **tende** a copertura dei banchi dovranno essere di dimensioni tali che la loro proiezione a terra sia contenuta nel perimetro del posteggio concesso.

L'**altezza da terra** delle coperture dei banchi non potrà essere inferiore a Ml.2,00.

Non è consentito appendere la merce a sostegni di qualsiasi tipo che sporgano oltre il perimetro del posteggio concesso.

Le merci poste in vendita debbono essere esposte ad una **altezza minima dal suolo** pari a Cm.50, e soltanto ai venditori di animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili, arredamento, e simili è consentita l'esposizione a terra della merce, come già dettato al precedente Articolo 11 del presente Regolamento.

ARTICOLO 16 - REGISTRI DEGLI OPERATORI CHE FREQUENTANO IL MERCATO ED I POSTEGGI ISOLATI.

Presso il Comune è tenuto per ogni Mercato un **Registro** nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto concessione di posteggio nel Mercato, compresi gli Agricoltori e gli altri operatori ammessi al mercato (Vedi precedente Art.12), con posteggio concesso.

Presso il Comune è altresì tenuto anche un **Registro** nel quale sono iscritti, in modo distinto, gli operatori titolari di concessione per i **Posteggi di Piazza S. Francesco** e per ognuno dei **Posteggi Isolati** istituiti nel territorio comunale.

Per ogni operatore verranno annotate nello specifico Registro:

- Cognome e nome dell'operatore;
- Tipo e Numero di Autorizzazione Amministrativa;
- Settore o Settori Merceologici autorizzati;
- Numero e superficie del posteggio concesso;

- Canone di posteggio dovuto ed estremi dei pagamenti dello stesso;
- Scadenza della concessione ed eventuali rinnovi della stessa;
- Assenze ed eventuali giustificazioni delle medesime;
- Diffide, sanzioni ed altri provvedimenti disciplinari adottati a carico dell'operatore;
- Altre notizie ritenute utili dalla Direzione dei Mercati.

Presso il Comune viene istituito per ogni **Mercato**, per i **Posteggi di Piazza S. Francesco** e per ognuno dei **Posteggi Isolati** istituiti nel territorio comunale, anche un “**Registro delle presenze di spunta**” in cui vengono riportate le presenze di spunta acquisite da operatori non titolari di concessione di posteggio, ma presenti nell'area di cui trattasi appositamente destinata allo svolgimento dell'attività..

Non sono ammessi a partecipare alla spunta gli operatori titolari di concessione di posteggio nel Mercato o nel Posteggio Isolato o area di cui trattasi, né operatori titolari esclusivamente di Autorizzazione Amministrativa rilasciata da altra Regione (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 6).

Gli operatori che effettuano l'operazione di spunta e, avendo la possibilità di svolgere l'attività di vendita, non occupino o lascino il posteggio assegnato, perdono il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 13).

Le presenze maturate per spunta su una Autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge n.112/1991, Art.1 - comma 2 lettere a) e b) - vengono assegnate, su indicazione dell'operatore, ad una delle Autorizzazioni trasformate nelle nuove tipologie di cui all'Art.28 - comma 1, lettere a) e b) - del D.Lgs.n114/1998 (L.R.n.26/1999, Art.37 - comma 6).

Nel caso in cui un operatore sia titolare di più Autorizzazioni Amministrative di Tipo A o B, se rinuncia autonomamente ad una delle due Autorizzazioni può chiedere al Comune la trascrizione delle presenze maturate nel Mercato o nell'area di cui trattasi in una Autorizzazione in suo possesso (L.R.n.26/1999, Art.37 - comma 7).

ARTICOLO 17 - COMPUTO DELLE ASSENZE.

Il numero massimo delle assenze consentite, superato il quale l'operatore decade dalla concessione del posteggio (L.R.n.26/1999, Art.33 - comma 1, lettera b), è per ogni anno solare pari al numero di presenze possibili nel corso di quattro mesi, e viene quindi in genere calcolato secondo il rapporto di una assenza ogni tre giorni di mercato.

Per i soggetti titolari di nuova Autorizzazione che abbiano iniziato l'attività entro i termini stabiliti dalla Legge, cioè sei mesi a decorrere dalla data dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione, il computo del periodo massimo consentito di assenza decorrerà dalla data di inizio dell'attività.

Per i subentranti legittimati all'esercizio dell'attività si fa riferimento alla data di acquisizione in proprietà o in gestione dell'Azienda.

Le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare, non verranno computate ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio se documentate adeguatamente entro l'anno solare di riferimento.

Nel caso di Mercati con svolgimento inferiore all'anno le assenze sono calcolate in proporzione dell'effettiva durata del Mercato stesso.

Qualora il posteggio sia stato concesso, e venga utilizzato, per attività stagionale, il numero massimo di assenze consentito è ridotto in proporzione della durata della “stagione”.

Nel computo delle assenze non si dovrà tenere conto di quelle maturate in occasione di Mercati che, per cause contingenti o in applicazione di apposite norme, non hanno effettivamente avuto luogo, né di quelle causate dall'eventuale spostamento della giornata di Mercato nei casi in cui la stessa coincida con i giorni di Natale, Capodanno o Ferragosto, e l'operatore sia, nella nuova giornata, impegnato in altro Mercato,

Gli operatori titolari di più Autorizzazioni devono presentare, ai fini della registrazione della presenza, anche per la spunta, una sola Autorizzazione (L.R.n.26/1999, Art.28 - comma 11).

L'operatore che non risulti presente nel posteggio assegnato all'ora di inizio della contrattazioni, o che liberi il posteggio prima dell'orario stabilito, salvo i casi di maltempo o di forza maggiore appositamente autorizzati dalla Direzione del Mercato, verrà considerato assente.

ARTICOLO 18 - POSTEGGI RISERVATI AGLI AGRICOLTORI.

I posteggi riservati agli Agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti ottenuti per coltura o allevamento possono essere concessi esclusivamente a tali soggetti nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi igienico sanitari e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico.

La Concessione del posteggio ha durata decennale e può essere rinnovata con le modalità di cui al precedente Articolo 6 del presente Regolamento.

La Concessione per i **Posteggi in Piazza S. Francesco** potrà anche essere limitata ad uno o più periodi di ogni anno solare, sia in riferimento alle specifiche richieste degli operatori legate alla "stagione" di produzione dei prodotti messi in vendita, che in funzione delle eventuali necessità da parte dell'Amministrazione di avere la disponibilità dell'area per altre tipologie di utilizzazione, come esplicitato anche all'Articolo 4 – punto **B.1.** – del presente Regolamento.

Per l'esercizio dell'attività gli Agricoltori debbono essere titolari di apposita Autorizzazione rilasciata ai sensi delle vigenti norme di Legge e comprovare la loro qualità mediante Certificato in carta libera rilasciato dal Comune in cui ha sede il terreno destinato alla coltivazione o all'allevamento, attestante anche i prodotti derivanti dalla coltivazione o dall'allevamento medesimi, nonché l'ampiezza della superficie utilizzata.

Per eventuali posteggi riservati agli Agricoltori non ancora concessi si procederà al rilascio di concessione sulla base di apposita graduatoria delle richieste formata applicando i sottoelencati criteri di priorità:

- Agricoltori già titolari di posteggio che abbiano presentato domanda di trasferimento o migioria;
- Agricoltori abituali frequentatori del Mercato che non siano titolari di concessione di posteggio, sulla base del maggior numero di presenze maturate nel Mercato;
- Nuovi operatori, con priorità per imprenditrici donne, sulla base della anzianità della Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei propri prodotti.

I Posteggi liberi o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni potranno essere assegnati, per il periodo di non utilizzo o, se liberi, anche per un periodo predeterminato indicato dal richiedente, agli Agricoltori che, avendone titolo, ne facciano richiesta.

L'assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria formulata con le modalità di cui al comma 5 del presente Articolo 18.

L'operatore decade dalla concessione di posteggio nei casi di seguito elencati:

- In tutti i casi espressamente previsti dal D.Lgs. n.114/1998, dalla L.R.n.26/1999 e dalle norme vigenti per quanto applicabili;
- In caso di revoca dell'Autorizzazione rilasciata all'operatore ai sensi delle vigenti norme;
- In caso di perdita della qualità di Agricoltore;
- Qualora non provveda a munirsi e rinnovare annualmente il certificato previsto al precedente comma 3 del presente Articolo18;
- Qualora ponga in vendita prodotti diversi da quelli derivanti dalla propria attività di coltivazione o di allevamento;
- Qualora non utilizzi il posteggio per un periodo di tempo superiore ad un terzo di quello per il quale gli è stato concesso il posteggio, o superi il numero massimo di assenze consentite, calcolato secondo il rapporto di una assenza ogni tre giorni di Mercato o di previsto possibile esercizio attività.

Per i nuovi operatori il computo del numero massimo di assenze decorrerà dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio della concessione del posteggio.

Anche nel caso di agricoltori presenti al Mercato o nei Posteggi trovano applicazione le norme fissate dal presente Regolamento, per quanto applicabili.

Le aree ed i posteggi riservati agli agricoltori sono quelli individuati negli elaborati cartografici allegati, comprensivi di Planimetrie in scale adeguate e Prospetti riepilogativi delle superfici delle aree e dei posteggi.

ARTICOLO 19 - ALTRI POSTEGGI RISERVATI.

Nei casi in cui in un Mercato siano previsti posteggi riservati agli Artigiani, ai Mestieranti di cui all'Art.121 del R.D. 18 Giugno 1931, n,773, ed alle Associazioni senza scopo di lucro (L.R.n.26/1999, Art.21 - comma 2, lettera n) o a soggetti svantaggiati (L.R. n.26/1999, Art.21 - comma 3), questi possono essere concessi esclusivamente ai soggetti ai quali sono riservati, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi igienico - sanitari e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico fissate per il Mercato di cui trattasi.

Per la concessione dei posteggi, per ciascuna specifica categoria di riserva, si procederà sulla base di una graduatoria formata applicando, nell'ordine, i criteri di priorità dettati al precedente Articolo 7 del presente Regolamento.

I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati potranno essere assegnati giornalmente, per ciascuna specifica categoria di riserva, ad operatori che ne hanno titolo, applicando gli stessi criteri di priorità dettati per le Assegnazioni Temporanee al precedente Articolo 10 del presente Regolamento.

ARTICOLO 20 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO.

L'operatore titolare della concessione di posteggio decade dalla concessione nel caso in cui si verifichi il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, come disciplinata dal Capo II della L.R.n.26/1999 (L.R.n.26/1999, Art. 28 - comma 7) e dal presente Regolamento.

Nel caso di decadenza della concessione del posteggio il Comune, che ha accertato l'infrazione, deve avviare il procedimento di decadenza dandone comunicazione all'interessato e, entro trenta giorni, inviare al Servizio competente della Regione copia degli atti relativi.

Considerata la gravità degli effetti dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, i competenti Uffici Comunali dovranno provvedere a tenere costantemente aggiornata la situazione delle presenze ed il computo delle assenze degli

operatori al Mercato (vedi precedenti Articoli 16 e 17 del presente Regolamento), garantendone il facile accesso e la agevole consultazione agli interessati, ed avvertendo per tempo gli operatori commerciali sia del raggiungimento del limite massimo consentito per le assenze che degli effetti conseguenti.

ARTICOLO 21 - REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE.

Ai sensi dell'Articolo 28 comma 8 della L.R. n.26/1999 la concessione di posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza conseguenti oneri a carico del Comune.

Nel caso di cui al precedente comma l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale in sostituzione di quello per il quale è stata revocata la concessione

Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere superficie inferiore a quello originario, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore, e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell'operatore interessato il quale, in attesa della assegnazione del nuovo posteggio, ha la facoltà di esercitare l'attività nell'area libera del Mercato che ritiene più adatta, della stessa superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli Strumenti Urbanistici comunali e di quelle adottate dal Comune per il settore e per il Mercato di cui trattasi, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di polizia stradale, di carattere igienico sanitario, o per altri motivi di pubblico interesse.

ARTICOLO 22 - APPARECCHI DI AMPLIFICAZIONE DEI SUONI.

Gli operatori che effettuano la vendita mediante illustrazione della merce ed i venditori di dischi, musicassette, compact disk e simili, non possono utilizzare apparecchi ad amplificazione e diffusione dei suoni qualora ciò arrechi disturbo e comprometta le normali operazioni di mercato.

E' anche fatto divieto di richiamare l'attenzione dei compratori con urla e schiamazzi.

In caso di utilizzo di apparecchi di amplificazione e diffusione o di comportamento in contrasto con quanto dettato ai precedenti comma 1 e 2 del presente Articolo la Direzione del Mercato e gli addetti alla vigilanza interverranno per porvi fine.

In ogni caso l'uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni sarà consentito esclusivamente con emissioni acustiche contenute e per il tempo necessario per la contrattazione in corso.

ARTICOLO 23 - PULIZIA DEL POSTEGGIO.

Durante lo svolgimento dell'attività nel Mercato, o nel Posteggio Isolato, gli operatori sono tenuti a mantenere l'area concessa e le adiacenze pulite e libere da rifiuti, provvedendo a depositare questi ultimi in un proprio contenitore.

Al termine dello svolgimento dell'attività i rifiuti accumulati devono essere depositati in appositi contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

In ogni caso l'area concessa deve essere lasciata libera da ingombri e residui di qualsiasi natura ed in qualunque quantità.

Nei casi in cui sul posteggio stata messa a disposizione una attrezzatura o sia stata realizzata una qualsiasi struttura, regolarmente autorizzata

dall'Amministrazione Comunale, il titolare della concessione del posteggio ha l'onere di conservare la stessa in perfetto stato di manutenzione, eseguendo a suo completo carico, per tutto il periodo di validità della Concessione, ogni opera necessaria o ordinata dai competenti Organi o Uffici Comunali.

ARTICOLO 24 - CANONE DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO E T.O.S.A.P.

Gli operatori titolari di concessione di posteggio devono pagare la Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche ed il Canone di Concessione dei Posteggi, nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposito atto nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla Giunta Regionale (L.R.n.26/1999, Art.30 - comma 1).

Per "Canone di concessione dei posteggi" si intende (L.R.n.26/1999, Art. 30 - comma 2) il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune per consentire l'utilizzazione del Suolo Pubblico ai fini commerciali, escluse le utenze idriche ed elettriche individuali.

Gli operatori che fruiranno di assegnazioni temporanee di posteggio pagheranno mediante versamento giornaliero, per ogni singola assegnazione, della Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche calcolata per il posteggio assegnato, addizionata di una eventuale quota aggiuntiva onnicomprensiva degli oneri a carico del Comune (allestimento area, raccolta rifiuti, ecc.), nella misura e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Le norme dettate ai precedenti comma 1 e 2 del presente Articolo trovano applicazione anche per quanto concerne i posteggi riservati ad Agricoltori o ad altri operatori, se previsti, dati in concessione o assegnati temporaneamente, che pagheranno Canone e T.O.S.A.P. nella misura e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Per le attività svolte su aree svantaggiate e nei "Posteggi isolati" il Comune può ridurre i Canoni in applicazione del dettato dell'Art.30 - comma 4 - della L.R.n.26/1999.

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI IGIENICO - SANITARIE.

Il Commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie (D.Lgs.n.114/1998, Art.28 - comma 8) e deve essere esercitato nel rispetto delle modalità e dei requisiti stabiliti dal Ministero della Sanità, delle Ordinanze emanate dal Sindaco, delle norme fissate dal presente Regolamento e di ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile.

E' fatto divieto ai titolari di concessione di posteggio, ed a quanti fruiscono di assegnazioni temporanee, di porre in vendita promiscuamente prodotti alimentari e non alimentari, anche se compresi nei Settori Merceologici autorizzati.

La norma di cui al precedente comma non si applica qualora siano posti in vendita congiuntamente dolciumi confezionati e giocattoli.

Per esigenze di carattere igienico sanitario, agli operatori che vendono animali vivi, piante e fiori, concimi e fertilizzanti, non potranno essere concessi né assegnati temporaneamente posteggi contigui a quelli già concessi o assegnati temporaneamente ad operatori che vendono prodotti alimentari.

La norma di cui al precedente comma ha validità anche per la concessione o assegnazione temporanea di posteggi riservati, ad Agricoltori o ad altri, se previsti nel Mercato o nel Posteggio di cui trattasi.

Gli addetti allo svolgimento della attività di Commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari debbono essere in possesso dei requisiti richiesti ed attenersi a tutte le prescrizioni emanate dalla competente Autorità Sanitaria.

ARTICOLO 26 - USO DEI VEICOLI.

E' consentito l'ingresso nell'area di Mercato e nei Posteggi Isolati dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature degli operatori, purchè l'automezzo rientri nella quadratura del posteggio concesso o assegnato.

Per quanto concerne i veicoli utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, questi dovranno avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

ARTICOLO 27 - ORARI.

I giorni di attività dei singoli Mercati o nei Posteggi Isolati sono quelli dettati al precedente Art.4 del presente Regolamento.

Gli orari per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche sono stabiliti con apposita Ordinanza del Sindaco, nel rispetto, per quanto applicabili, delle disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n.114/1998, degli indirizzi e norme regionali (L.R.n.26/1999), oltre agli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale con il presente Regolamento.

Come indirizzo generale l'**orario** delle contrattazioni **nei Mercati** non dovrà eccedere le cinque ore giornaliere, comprese orientativamente tra le otto e le tredici, con possibilità di anticipazione di mezz'ora nel periodo estivo (Orientativamente dal 15 Giugno al 15 Settembre) degli orari di apertura e chiusura.

L'**orario** delle contrattazioni **nei Posteggi di Piazza S. Francesco** è di norma fissato dalle ore sette alle ore dodici con possibilità di anticipazione di mezz'ora nel periodo estivo (Orientativamente dal 15 Giugno al 15 Settembre).

L'**orario** delle contrattazioni **nei Posteggi Isolati a Canavaccio, Trasanni, Schieti, Castelcavallino, Pieve di Cagna e Torre San Tommaso** è di norma stabilito dalle ore otto alle ore dodici, sempre con possibilità di anticipazione di mezz'ora nel periodo estivo (Orientativamente dal 15 Giugno al 15 Settembre) degli orari di apertura e chiusura.

Per la collocazione delle proprie attrezzature e l'allestimento dei banchi gli operatori potranno accedere all'area di Mercato o dei Posteggi Isolati con anticipo di 60 minuti rispetto all'orario fissato per l'inizio delle contrattazioni.

Ogni posteggio, concesso o assegnato temporaneamente, dovrà essere libero da ingombri e rifiuti entro 60 minuti successivi all'orario fissato per la chiusura delle contrattazioni.

Dopo l'inizio delle contrattazioni non sarà più ammesso all'interno dell'area destinata allo svolgimento dell'attività l'allestimento dei banchi da parte degli operatori titolari di concessione di posteggio, ed i posteggi con banchi non ancora allestiti saranno considerati non utilizzati ed i relativi titolari di concessione verranno registrati come assenti, e di conseguenza i posteggi potranno essere assegnati temporaneamente dalla Direzione del Mercato ad altri operatori, in osservanza di quanto dettato ai precedenti Articoli 10, 18 e 19 del presente Regolamento.

Potranno essere in ogni caso stabilite limitazioni nei casi e per i periodi in cui l'area destinata allo svolgimento dell'attività non sia disponibile per

motivi di polizia stradale, igienico - sanitari e di pubblico interesse (L.R.n.26/1999, Art.23 - comma 1, lettera b).

In occasione dello svolgimento dei Mercati gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su Aree pubbliche hanno la facoltà di tenere aperti gli esercizi per tutta la durata del Mercato (L.R.n.26/1999, Art.23 - comma, 1 lettera c).

E' vietata l'istituzione di nuovi Mercati domenicali, ad esclusione di quelli stagionali nei periodi di deroga all'obbligo di chiusura domenicale (L.R.n.26/1999, Art.23 - comma 1, lettere d) ed e).

Sono vietati sia l'effettuazione di Mercati che lo svolgimento dell'attività nei Posteggi Isolati nelle giornate di Capodanno, Pasqua e Natale.

In caso di coincidenza della giornata di un Mercato con tali feste il Mercato (vedi successivo Art.31) potrà essere anticipato o posticipato con apposita Ordinanza del Responsabile del Servizio (L.R.n.26/1999, Art.23 - comma 1, lettera g).

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari di cui al Titolo IV del D.Lgs.n.114/1998 (L.R.n.26/1999, Art.23 - comma 1, lettera h).

ARTICOLO 28 - NORME DI COMPORTAMENTO.

Gli operatori presenti al Mercato e nei Posteggi Isolati devono attenersi alle norme di comportamento di seguito riportate:

- Devono esercitare la loro attività senza compromettere in nessun modo il regolare svolgimento e senza arrecare danno o disturbo agli altri operatori;
- Devono tenere comportamento corretto nei confronti dei consumatori e dell'utenza in genere, degli altri operatori e dei funzionari ed addetti alla direzione e vigilanza;
- Non possono in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta;
- Devono adempiere, secondo le modalità di Legge, all'obbligo della pubblicità dei prezzi sulla merce esposta;
- Devono curare la pulizia e la decorosità propria e dei collaboratori, nonché quella del banco di vendita e delle attrezzature;
- Devono attenersi a tutte le disposizioni legalmente impartite dai funzionari ed addetti competenti;
- Devono rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni imposte per motivi igienico sanitari, di polizia stradale o comunque di pubblico interesse, nonché di sicurezza e di incolumità, oltre ad eventuali riserve e limitazioni merceologiche.

ARTICOLO 29 - DIREZIONE DEI MERCATI.

La Direzione dei Mercati è affidata ad un funzionario dei competenti Uffici Comunali, appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale, al quale sono demandati i seguenti compiti:

- Curare l'esecuzione delle disposizioni regolamentari e delle Ordinanze in materia;
- Curare la disciplina dei Mercati e dei Posteggi Isolati;
- Tenere costantemente aggiornate le schede di presenza degli operatori;
- Segnalare tempestivamente le infrazioni alle norme regolamentari ed alle altre norme applicabili;
- Proporre provvedimenti volti a migliorare lo svolgimento dei Mercati e dell'attività nei Posteggi Isolati, e la disciplina del Commercio negli stessi;
- Assegnare temporaneamente i posteggi non occupati dai titolari delle relative Concessioni seguendo i criteri di cui agli Articoli 10, 18 e 19 del presente Regolamento;

- Adottare i provvedimenti ritenuti urgenti ed inderogabili per assicurare il regolare funzionamento, dandone immediata comunicazione al Sindaco.

ARTICOLO 30 - RESPONSABILITA'.

Salve ed impregiudicate le responsabilità previste dalla Legge, il Comune non risponde dei danni di qualsiasi natura derivanti agli operatori ed ai frequentatori dei Mercati e dei Posteggi isolati, i quali sono a loro volta responsabili in solido di ogni eventuale danno causato al Comune.

ARTICOLO 31 - SOSPENSIONE DEL MERCATO O DELL'ATTIVITA' NEI POSTEGGI ISOLATI - SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI MERCATO.

Il Mercato e l'attività sui Posteggi Isolati potranno non aver luogo per cause contingenti, e la **Sospensione** sarà fissata con apposita Ordinanza del Responsabile del Servizio o del Sindaco, a seconda della competenza.

Di norma il **Mercato non avrà luogo**, né sarà consentito svolgere l'attività nei Posteggi Isolati individuati, nei casi in cui la giornata in cui dovrebbe svolgersi coincida con una festività o con quella in cui nel Comune si tiene una Fiera.

Sarà comunque consentito lo svolgimento dell'attività nei Posteggi Isolati individuati a Canavaccio, Trasanni, Schieti, Castelvallino e Pieve di Cagna anche nelle giornate in cui nel Capoluogo si svolge una Fiera.

Nei casi in cui la giornata prevista per lo svolgimento del **Mercato** coincida con Natale, Capodanno o Ferragosto il **Mercato sarà** di norma **anticipato** e si svolgerà nella giornata precedente la festività. In tali casi le assenze di titolari di concessione di posteggio già impegnati in altri Mercati non saranno computate ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio, come esplicitato al precedente Articolo 17 del presente Regolamento.

Per validi motivi contingenti, in accordo con gli operatori titolari di concessione di posteggio, potrà anche essere deciso lo **Spostamento della giornata di Mercato**, con apposita Ordinanza del Responsabile del Servizio o del Sindaco, a seconda della competenza.

Per le motivazioni esplicitate al Capitolo II – Paragrafo 5.3. – della allegata Relazione, ed in accordo con il dettato dell'Articolo 4 – punto **B.1.** – del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale potrà decidere la **Sospensione dell'esercizio dell'attività nei Posteggi in "Piazza S. Francesco"**, per una o più giornate o per un periodo di tempo prefissato, in funzione di eventuali necessità di avere l'area della Piazza disponibile per altre tipologie di utilizzazione. La Sospensione dell'esercizio dell'attività sarà fissata con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio o del Sindaco, a seconda delle Competenze

ARTICOLO 32 - TRASFERIMENTO DEL MERCATO O DEI POSTEGGI ISOLATI.

Il Comune potrà disporre il trasferimento (L.R.n.26/1999, Art.22 - comma 3) del Mercato o dei Posteggi Isolati, in modo temporaneo o definitivo, in una sede diversa da quella originaria o fissando per lo svolgimento dell'attività giornate lavorative diverse da quelle originariamente fissate, per le sottoelencate motivazioni:

- a) Motivi di pubblico interesse;

- b) Cause di forza maggiore;
- c) Intervenuti vincoli o limitazioni imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico - sanitari.

ARTICOLO 33 - SOPPRESSIONE DEL MERCATO O DEI POSTEGGI ISOLATI.

Il Comune potrà disporre con apposito atto la **Soppressione** (L.R.n.26/1999, Art.22 - comma 2) **temporanea** del Mercato o dei Posteggi Isolati, sentita la Direzione dei Mercati di cui all'Art.29 del presente Regolamento, qualora si concreti una delle condizioni di seguito elencate:

- a) Caduta sistematica della domanda;
- b) Esiguo numero di operatori presenti al Mercato o nel Posteggio Isolato;
- c) Motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.

Perdurando le condizioni suddette potrà essere disposta con apposito atto del Comune, sentite le Organizzazioni dei Consumatori e delle Imprese maggiormente rappresentative a livello provinciale, la soppressione definitiva del Mercato (L.R.n.26/1999, Art.22 - comma 1) o del Posteggio Isolato di cui trattasi.

ARTICOLO 34 - SANZIONI.

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle norme vigenti sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'Art.29 del D.Lgs. n.114/1998, in osservanza del dettato dell'Art.41 delle L.R.n.26/1999.

La mancata osservanza di eventuali norme specifiche dettate dal presente Regolamento o da Ordinanze del Sindaco e/o del Responsabile del Servizio o da altre norme regolamentari applicabili comporterà, qualora le norme di legge vigenti non contemplino specificatamente la violazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €516,00 a €3.098,00, comminata dal Responsabile del Servizio all'operatore responsabile, sentita la Direzione dei Mercati di cui al precedente Articolo 29.

Ogni infrazione comporterà anche la diffida all'operatore che l'ha commessa.

E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme vigenti per quanto applicabili.

In caso di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del Servizio può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni (D.Lgs.n.114/1998, Art.29 - comma 3, 1° periodo).

La "Recidiva" si verifica quando la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se l'operatore ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione (D.Lgs.n.114/1998, Art.29 - comma 3, 2° periodo)

ARTICOLO 35 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme dettate dal D.Lgs. n.114/1998 e dalla L.R.n.26/1999, nonché ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile.